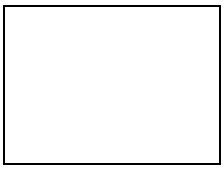
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28419 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1406/2018 R.G. proposto da:

MARIN ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Paolo Galleri;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna (sez. dist. di Sassari) n. 176/2017, depositata il 31/5/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Roberto Marin impugnò quattro avvisi di accertamento (n. TW9050301589/10, n. TW9050301591/10, n. TW9050301592/10 e n. TW905300304/11, afferenti, rispettivamente, agli anni di imposta 2005, 2006, 2007, 2008), con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a tassazione, ai fini IRPEF, ai sensi degli artt. 49 e 51 TUIR, le mance dallo stesso percepite quale "capo portiere" presso l'hotel Romazzino – Costa smeralda.

2. La CTP di Sassari, con sentenze n. 294/2/13, n. 295/2/13, n. 296/2/13, n. 297/2/13, rigettò i ricorsi.

3. La CTR della Sardegna, previa riunione delle impugnazioni avverso ciascuna delle suddette sentenze, le rigettò, sul presupposto che la percezione delle mance da parte del Marin fosse «in intimo collegamento con il lavoro svolto», posto che «l'esistenza del rapporto lavorativo con l'Hotel costituisce l'indefettibile presupposto per la loro percezione e quindi hanno attinenza con la prestazione; conseguentemente fanno parte del compendio reddituale che deve essere sottoposto a prelievo fiscale, secondo la normativa generale». La CTR ritenne, inoltre, inammissibili i motivi d'appello concernenti la nullità dell'avviso di accertamento per vizio di notificazione e difetto di adeguata motivazione, siccome riproposti «senza alcun riferimento alle ampie motivazioni di rigetto proposte dalle sentenze di primo grado».

4. Roberto Marin ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 49 e 51, comma 1, TUIR, per averli la CTR interpretati in senso estensivo, laddove invece «la tassazione incide soltanto sulle somme che a titolo di erogazione liberale e con funzione remuneratoria e all'interno del rapporto di lavoro vengono pagate dal datore di lavoro»: «nel caso di specie, (…) le mance vengono riscosse direttamente da soggetti terzi, senza alcuna relazione con il datore di lavoro il quale non determina, non riscuote e non interferisce sugli importi». In definitiva, le mance non potrebbero essere tassate al di là dell'ambito applicativo della disposizione speciale di cui all'art. 51, comma 2, lett. i), TUIR, che circoscrive l'imposizione a quelle percepite dai *croupiers*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo è infondato, dovendosi assicurare continuità all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le erogazioni liberali a qualunque titolo percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cd. mance, rientrano nell'ambito della nozione omnicomprensiva di reddito fissata dall'art. 51 (già 48), comma 1, T.U.I.R. e, come tali, sono tassabili (Cass., n. 26510/2021, relativa al "capo ricevimento" del medesimo albergo presso cui era impiegato l'odierno ricorrente, nella cui motivazione si evidenza che la «onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento»).

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR dichiarato inammissibili le eccezioni pregiudiziali - concernenti la validità dell'avviso di accertamento - sollevate in primo grado e riproposte con i motivi d'impugnazione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «è pacifico che l'atto di appello possa consistere nella mera riproposizione delle contestazioni sollevate in primo grado e respinte dalla CTP».

Il motivo è fondato, sulla scorta della giurisprudenza secondo cui nel processo tributario, ai fini dell'assolvimento dell'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura (cfr. Cass., n. 25191/2024; Cass. n. 16516/2024, Cass. n. 10673/2022, Cass. n. 17758/2019, Cass. n. 24641/2018). E ancora: «la sanzione d'inammissibilità dell'appello per difetto di "specifici motivi dell'impugnazione", prevista dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretata in modo restrittivo, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, il sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. 20379/2017, Cass. 707/2019, Cass. 15519/2020, Cass. 14582/2021 e Cass. 12022/2026). Il principio è applicabile sia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, quando si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, sia nei confronti della parte privata, che può limitarsi a ribadire in appello le ragioni d'impugnazione del provvedimento impositivo. Non è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'indicazione di specifici motivi in relazione alle censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass. 14582/2021, Cass. 6302/2022, Cass. 25191/2024 e Cass. 1030/2024). Nel processo tributario vige il principio del carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012; Cass. 1200/2016; Cass. 7369/2017 e Cass. 23532/2018). Se con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, sicché

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alle argomentazioni svolte nella sentenza si contrappongano quelle dell'appellante, anche la riproposizione delle originarie argomentazioni può essere sufficiente, senza che sia necessaria la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre alla sentenza di primo grado (Cass., Sez. U., 27199/2017)» (Cass., n. 22375/2026, in motivazione; si vedano anche Cass., n. 34041/2025 e Cass., n. 12182/2026).

Nel caso di specie, a pag. 9 del ricorso per cassazione, il ricorrente riproduce il passaggio dell'atto di appello nel quale aveva puntualmente dedotto le censure afferenti alla notificazione e alla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, onde sottoporle «al vaglio devolutivo del giudice del gravame».

3. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondo grado affinché si pronunci sui motivi d'appello erroneamente dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/9/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale